



DETERMINAZIONE N. 71/DPH007

del 13/12/2024

| | |
|----------------------|---|
| DIPARTIMENTO: | Lavoro e Attività Produttive |
| SERVIZIO: | Impresa e Finanza |
| UFFICIO: | Industria, Commercio e Artigianato |
| OGGETTO: | L.R. 23/2018 – art. 45 – fissazione dei periodi per l’effettuazione delle vendite di fine stagioni o saldi invernali anno 2025 |

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 45 della legge regionale n. 23/2018 (Testo unico in materia di commercio), il quale dispone al quarto comma che i periodi delle vendite di fine stagione o saldi, sono stabiliti, sulla base degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome, con atto del Dirigente del Servizio regionale competente pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori;

PRESO ATTO che, in esecuzione a quanto sancito dal richiamato quarto comma dell’art. 45 L.R. n. 23/2018, sono stati richiesti i prescritti pareri, tramite nota Prot. n. 479669/24 del 10.12.2024;

VISTO il parere positivo espresso da Federdistribuzione, con nota acquisita al Protocollo nr. 605582/24 del 10.12.2024;

CONSIDERATO che non sono pervenute, entro il termine assegnato, altre indicazioni di parere;

DATO ATTO che gli indirizzi unitari formulati dalle Regioni in ordine alla data di inizio delle vendite di fine stagione, espressi nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 marzo 2011, così come da ultimo integrato con il documento approvato dalla Conferenza stessa in data 7 luglio 2016, hanno individuato, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, le date di inizio delle vendite di fine stagione con il primo giorno feriale antecedente l’Epifania (qualora il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincida con il lunedì l’inizio dei saldi viene anticipato al sabato) e con il primo sabato del mese di luglio;

VISTA la legge regionale 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO della legittimità e della regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. il periodo in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione o saldi, con riferimento a prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti:
 - vendite di fine stagione invernale dal 4 gennaio 2025 per una durata massima di sessanta giorni;
 - si rinvia ad atti successivi la definizione della data di inizio dei saldi estivi 2025 previa concertazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori;
2. l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione, è tenuto a darne comunicazione al SUAP del Comune competente, almeno due giorni prima della data in cui deve avere inizio, indicando chiaramente:
 - l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;
 - la data di inizio della vendita e la sua durata;
 - la qualità delle merci, i prezzi praticati prima della liquidazione e quelli che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
 - la separazione in modo chiaro ed inequivocabile delle merci offerte in saldo da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie;
3. di disporre, a norma dell'art. 45 L.R. 23/2018, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione.

L'Estensore
Dott.ssa Micaela Maselli
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Micaela Maselli
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Maria Ferrara)
Firmato digitalmente